

## Contraddittorio, sempre garantito

di [Enzo Di Giacomo](#)

Publicato il 26 Ottobre 2020

In una società di persone non vi è presunzione assoluta di attribuzione ad ogni socio dei redditi, avvenendo l'attribuzione in modo indipendente dalla percezione effettiva del reddito stesso. Il meccanismo di imputazione c.d. "per trasparenza" e la tassazione del socio indipendentemente dalla percezione del reddito, realizza un litisconsorzio necessario tra società e soci che garantisce la pienezza del contraddittorio tra le parti.

### Contraddittorio: la normativa

In tema di contraddittorio, l'art. 5, commi 1 e 2, del TUIR stabiliscono che:

- *«i redditi delle società semplici (in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato) sono imputati ad ogni socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» (comma 1);*
- *«[!]le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali» (comma 2).*



I commi successivi del medesimo art. 5 estendono l'applicazione di queste regole alle società di armamento, alle società di fatto, alle associazioni professionali senza personalità giuridica, all'impresa

familiare (con alcune peculiarità) e al gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

In questi termini le società di persone residenti e gli enti ad esse assimilati non costituiscono un autonomo soggetto passivo d'imposta, ma sono assunti alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del reddito, che viene attribuito ai soci al termine dell'esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

I predetti soci, dunque, sul piano tributario, devono contribuire alle pubbliche spese in relazione a un incremento patrimoniale realizzato per effetto dell'attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un potere di controllo (artt. 2261 e 2320 codice civile) che, da un lato, li pone giuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell'indicato incremento patrimoniale e, dall'altro, rende irrilevante, a questi fini, la distinzione tra soci amministratori e non amministratori.

L'imputazione reddituale *"per trasparenza"* delle società di persone, anche avuto riguardo al caso di soci non amministratori (e, in particolare, anche nel caso dell'accomandante), si riconnette quindi alla disciplina civilistica che attribuisce ad essi puntuali poteri di controllo.

Tale aspetto concorre così a

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento